



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1351**

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

# Indice

1. DDL S. 1351 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1351 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	11
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019 .....	12
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019 .....	19
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020 .....	21

# **1. DDL S. 1351 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1351  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

---

Iter

**26 giugno 2019:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1351**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzagli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Armando Siri](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Donatella Tesei](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 124 del 20 giugno 2019.

Classificazione TESEO

SORDOMUTI , CIECHI , LINGUE

**Articoli**

INTERPRETI E TRADUTTORI (Art.1), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 126 del 26 giugno 2019.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1351

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1351

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, Emanuele **PELLEGRINI**, **BORGHESI**, **CALDEROLI**, **AUGUSSORI**, **PIROVANO**, **SAPONARA**, **ARRIGONI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, Simone **BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, Pietro **PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2019

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

Onorevoli Senatori. - Il completo inserimento delle persone con disabilità nella vita sociale e il ripristino a loro favore dell'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza sancite dal dettato costituzionale e che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, sono principi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità (articolo 21), sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Nel nostro ordinamento, l'articolo 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, mentre il successivo articolo 3 dispone la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, prevedendo che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Sia per coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita, sia per coloro che sono diventati sordi dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di incidenti o malattie, sia per le persone sordocieche, che a causa della combinazione di una minorazione visiva e uditiva, totale o parziale, non hanno la possibilità di svolgere appieno le « normali » funzioni della vita quotidiana, le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto maggiori, avendo difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità. Le persone sorde e sordocieche vivono in una società che purtroppo presenta ancora rilevanti barriere alla comunicazione. Il linguaggio rappresenta il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

La lingua dei segni italiana (LIS) è la lingua naturale delle persone sorde in quanto per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In questa prospettiva il presente disegno di legge, composto di un articolo unico, reca disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni rientranti nella definizione recata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino ogni iniziativa utile a favorire la diffusione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) LIS, nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e a servizi d'interpretariato e di video-interpretariato, con priorità negli ambiti afferenti al diritto allo studio, anche universitario, alla salute e alla tutela giurisdizionale.

Si tratta, evidentemente, di una enunciazione normativa avente carattere programmatico, ma nondimeno essenziale per porre le basi di un riconoscimento sempre più pervasivo e capillare di uno strumento - quello appunto della lingua dei segni - essenziale per abbattere quelle barriere alla comunicazione che impediscono troppo frequentemente una piena e agevole partecipazione volta alla vita sociale delle persone sorde e sordocieche, ostacolando altresì la tutela effettiva dei diritti costituzionalmente protetti da parte degli apparati amministrativi pubblici.

Le disposizioni in oggetto si pongono in tal senso in ideale continuità con quanto recentemente previsto dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ai sensi del quale proprio al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia e in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, sono state stanziare specifiche risorse per la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.

Il comma 2 del disegno di legge, oltre a recare la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce pertanto che con legge annuale di bilancio siano stanziare le risorse occorrenti ad ampliare l'ambito di applicazione dei predetti progetti sperimentali. Naturalmente, nelle more dell'attuazione della riforma organica della materia delle disabilità, con la medesima legge di bilancio potranno essere stanziare ulteriore risorse per supportare gli sforzi delle pubbliche amministrazioni, ai vari livelli di governo, affinché l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e la promozione dell'inclusione nei diversi ambiti in favore delle persone sorde e sordocieche possa divenire in via strutturale parte integrante delle politiche sociali del Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, adottano ogni iniziativa utile a favorire la diffusione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e a servizi d'interpretariato e di video-interpretariato, con priorità negli ambiti afferenti al diritto allo studio, anche universitario, alla salute e alla tutela giurisdizionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con la legge di bilancio sono stanziare annualmente le risorse occorrenti ad



ampliare l'ambito di applicazione dei progetti sperimentali previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1351  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 93 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019  
93ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45*

## *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1351](#) (Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni) e di iniziarne la discussione in sede redigente appena possibile.

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1383\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene indispensabili le misure per l'assestamento di bilancio prospettate nel disegno di legge all'esame, in ottemperanza degli impegni assunti dal Governo in sede europea. Rileva, tuttavia, che la necessità di un riequilibrio dei conti pubblici conferma le criticità sottolineate dal Partito democratico in occasione della discussione sulla manovra di bilancio, che - a suo avviso - si basava su previsioni di crescita economica e di riduzione del deficit inverosimili. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) concorda con i giudizi negativi del senatore Parrini sulla manovra di bilancio, che era evidentemente inidonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla maggioranza e dal Governo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara che, per senso di responsabilità, esprimerà un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(897)** *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(182)** *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

**(200)** *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(262)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

**(264)** *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

**(546)** *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

**(1020)** *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

**(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta non dispone degli elementi istruttori da parte del Governo.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che la Commissione bilancio si possa pronunciare al più presto sul testo unificato. Ritiene ingiustificabile, infatti, il protrarsi della situazione di stallo, nonostante l'accoglimento da parte della maggioranza e del Governo, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri), di un emendamento a sua firma che prevedeva idonea copertura finanziaria alla installazione di dispositivi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az) assicura che vi è un orientamento condiviso sulla necessità di adottare al più presto le misure previste dal disegno di legge all'esame. Sottolinea, tuttavia, che è in corso un approfondimento per stabilire i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.

Ricorda che la necessità di individuare una più ampia copertura finanziaria al provvedimento discende dall'inserimento nel testo dell'obbligo di installare le apparecchiature di videosorveglianza, da parte delle strutture per l'assistenza a minori, anziani e disabili, rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, e ciò ha determinato dei ritardi nell'esame del provvedimento.

In ogni caso, a dimostrazione del sostegno della Lega, ricorda che l'emendamento cui ha fatto riferimento la relatrice recava come prima firmataria la senatrice Saponara.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che non prevalgano contrapposizioni politiche su un provvedimento tanto importante e atteso, di cui si è fatta promotrice fin dal 2009. Rivendica la modifica da lei apportata rispetto al testo licenziato in prima lettura, con l'obbligo di installazione degli strumenti di videosorveglianza, per garantire misure realmente efficaci nel contrasto di maltrattamenti e abusi a danno di bambini e adulti fragili.

Pur concordando sull'opportunità di una riflessione attenta circa le modalità di ripartizione dei fondi stanziati, rileva che ormai i tempi sono maturi per concludere l'iter del testo.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az), esprimendo rammarico per le critiche espresse dalla relatrice, assicura che la Lega è stata fin dall'inizio convinta della opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione delle videocamere di sorveglianza - tanto da avere promosso questo intervento anche in campagna elettorale - e quindi della necessità di stanziare fondi adeguati alla copertura della norma in esame.

Osserva che le verifiche in corso da parte degli uffici competenti sono necessarie proprio per evitare che in futuro si verificino confusioni e ulteriori ritardi.

In ogni caso, ribadisce che sul provvedimento vi è assoluta condivisione e, pertanto, auspica che sia approvato quanto prima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito delle indicazioni avanzate dai relatori nella seduta antimeridiana dello scorso 3 luglio, sono state presentate, da parte dei Gruppi parlamentari, alcune riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicate in allegato. Conseguentemente, sono state accettate alcune proposte di ritiro. In particolare, la senatrice De Petris, per il Gruppo Misto, ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.12; il senatore Pagano, a nome del Gruppo Forza Italia, ha riformulato in testi 2 gli emendamenti 1.8, 1.90 e 1.92 e ha ritirato gli emendamenti 1.94, 1.110, 1.250 e 1.251; il senatore Parrini, a nome del Gruppo Partito democratico, ha riformulato l'emendamento 1.13 in un testo 2 e ha ritirato gli emendamenti 1.9 e 1.443; il senatore Quagliariello ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.11.

Ricorda, inoltre, che alle ore 17 scadrà il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1000 e 1.2000, pubblicati in allegato..

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) valuta con favore la disponibilità dei relatori ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni, fermo restando che sarà comunque necessario proseguire l'esame di alcuni degli emendamenti già presentati.

Inoltre, annuncia la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di tre subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di 18 subemendamenti.

Pur apprezzando l'atteggiamento collaborativo dei relatori, sottolinea che le modifiche finora accolte risultano poco significative, per cui il giudizio complessivo resta critico.

In particolare, segnala che la proposta dei relatori priva sostanzialmente di significato l'istituto del referendum abrogativo.

Inoltre, ritiene inopportuno attribuire alla Corte costituzionale competenze quali la verifica della copertura finanziaria delle proposte popolari previste dal nuovo terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che, nonostante l'impegno dei relatori a recepire alcune delle proposte di modifica delle opposizioni, restano importanti questioni da risolvere.

In primo luogo, invita a una riflessione approfondita sulle ulteriori competenze che si intende attribuire alla Corte costituzionale. In particolare, sarebbe preferibile assegnare il controllo della copertura finanziaria - se non all'Ufficio parlamentare di bilancio, come proposto con l'ordine del giorno G/1089/1/1 a sua firma - quanto meno alla Corte dei conti.

Critica, inoltre, le modifiche volte a differenziare il *quorum* per il referendum abrogativo e quello propositivo, scoraggiando il ricorso al primo istituto.

Auspica, quindi, che questi elementi siano oggetto di un ulteriore approfondimento.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*) precisa di aver accolto l'invito a riformulare, nella direzione indicata dai relatori, il solo emendamento 1.11, ritenendo invece incongrua la proposta relativa all'emendamento 1.35. In riferimento all'emendamento 1.87, invece, anticipa che intende presentare un subemendamento volto a estendere al nuovo strumento di democrazia diretta gli stessi limiti di materia previsti dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo. Sarebbe infatti ingiustificabile, a suo avviso, prevedere norme meno stringenti - sulle materie che non possono essere oggetto di consultazione popolare - proprio per l'istituto che può incidere in modo più rilevante sull'ordinamento.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Grassi, ringrazia i colleghi che hanno inteso accogliere le proposte di riformulazione o di ritiro dei propri emendamenti. Assicura, inoltre, che sarà possibile accogliere ulteriori proposte di modifica, nel medesimo spirito collaborativo

dimostrato finora.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri.** - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

**(720) BARBONI ed altri.** - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

**(959) CROATTI.** - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio è ancora in attesa di acquisire da parte del Governo gli elementi istruttori necessari per poter esprimere il parere..  
Tuttavia, ritenendo il ritardo ingiustificabile, in quanto tale disposizione ha già superato il vaglio della Camera dei deputati, propone di rivolgere un sollecito formale all'Esecutivo da parte della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1089**

Art. 1

**1.1000**

I Relatori

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: « non meramente formali, »
- b. al secondo capoverso sostituire le parole: « , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e » *con la seguente:* « o ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente :

«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma,

della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:

- a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
- b) se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.

Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

- a. in caso di inutile decorso del termine;
- b. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
- c. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.

Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a *referendum* e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.

Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

## 1.2000

### I Relatori

*Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente :*

«Art.3-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:

a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;

b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;

c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;

d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;

e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.».

### 1.8 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#),

[Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge», aggiungere le seguenti: «redatta in articoli»*

**1.11 (testo 2)**

[Quagliariello](#)

*Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge» aggiungere la seguente: «ordinaria e redatta in articoli»*

**1.12 (testo 2)**

[De Petris](#)

*Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»*

**1.13 (testo 2)**

[Parrini](#)

*Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»*

**1.90 (testo 2)**

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione» con le seguenti: «La proposta sottoscritta da cinquecentomila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto con le norme costituzionali,»*

**1.92 (testo 2)**

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se la proposta», inserire le seguenti: «comporta modifiche alla Costituzione,»*

## 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019**  
**109ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare il programma delle audizioni sul fenomeno della prostituzione. Riguardo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), si è concordato di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire per le ore 16 di venerdì 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, tuttavia, non si è realizzato un consenso sulla proposta di calendarizzare altresì, per la prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **859** e n. **602** (disposizioni in materia di operazioni elettorali), nonché del disegno di legge n. **897** e connessi in materia di videosorveglianza, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. **1089** (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e l'esame del disegno di legge n. **1351**, recante disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia posta in votazione la proposta di integrare il calendario con i disegni di legge citati dal Presidente.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) annuncia un voto contrario, ricordando che è ormai prossimo l'avvio della sessione di bilancio. Sarebbe quindi inopportuno calendarizzare provvedimenti recanti misure di spesa, come ad esempio i provvedimenti in materia di videosorveglianza, il cui esame dovrebbe essere a breve nuovamente sospeso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di integrazione del calendario dei lavori, posta in votazione, è respinta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020**  
**123ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

**(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni**

**(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica**

**(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato**

**- e petizione n. 99 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

**01.1**

[Corbetta](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*



«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

## 1.1

[Modena](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.2

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

## 1.3

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

#### 1.4

##### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.5

### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.6

### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

#### **1.7**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

#### **1.8**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

#### **1.9**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

#### **1.10**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

#### **1.11**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

**1.12**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

**1.13**

[Corbetta](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

**1.14**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

**1.15**

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.16

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

## 1.17

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## **1.18**

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

## 1.19

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

## 1.20

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:*



«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

#### 1.21

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

#### 1.22

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

#### 1.23

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

#### 1.24

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

## 1.25

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

## 1.26

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

## 1.27

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

## 1.28

### [Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

## 1.29

### [Fazzolari](#), [La Russa](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

## 1.30

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

